

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA PROVINCIA DI BIELLA

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso la Provincia di Biella, con sede in Via Quintino Sella 12, quale propria articolazione interna, in relazione alla gestione delle procedure di sovraindebitamento, incluse la liquidazione e la gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, previste dalla L. 27 gennaio 2012 n. 3, con le modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221 e dal D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020 n. 176.

Il presente Regolamento è conforme al Decreto del Ministero di Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014, contiene le norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti ed è ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e segg. L. 3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e assume gli obblighi previsti dagli artt. 9 e segg. del D.M. n. 202/2014 e da ogni eventuale successiva modifica normativa.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente della Provincia di Biella, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) il Referente;
- b) la Segreteria Amministrativa;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 5 – REFERENTE

Il Referente è nominato dal Presidente dura in carica quattro anni e può essere rinominato una sola volta. Il Referente è revocato o sostituito per gravi motivi dal Presidente.

Il Referente, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi rispettando il criterio di imparzialità.

A tal fine il Referente è tenuto ad effettuare la nomina del Gestore secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati e della complessità e natura della situazione di crisi del debitore

Il Referente deve inoltre:

- approvare l'elenco dei Gestori della crisi attestando la ricorrenza di tutti i requisiti di legge previsti per l'iscrizione;
- autorizzare il gestore, ove ritenuto opportuno, a richiedere al debitore acconti sul compenso finale, nel caso di particolare complessità della procedura o di un ammontare complessivo dei debiti di importo rilevante;
- sovrintendere alla tenuta dei Registri di cui al successivo articolo 6;
- esaminare le domande di ammissione alle procedure di composizione della crisi di sovraindebitamento e deliberare sulla loro ammissibilità;
- in caso di accoglimento della domanda e prima di nominare il Gestore, sottoscrivere la dichiarazione di neutralità dell'Organismo e di assenza di situazioni di conflitto di interessi;
- comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, consegnando al debitore un preventivo redatto ai sensi dell'art. 10, c. 3, D.M. 202/2014, comunicando al medesimo i dati della polizza assicurativa dell'Organismo e chiedendo il pagamento di una somma a titolo di fondo spese, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- verificare il mantenimento da parte dei Gestori dei requisiti di qualificazione professionale necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco, secondo alti standard qualitativi, come indicato nel D.M. 202/2014, disponendo la cancellazione dall'elenco dei Gestori non più in possesso di detti requisiti;
- provvedere a tutte le comunicazioni tra l'Organismo ed il Responsabile della tenuta del registro degli organismi autorizzati alla gestione delle crisi da sovraindebitamento esistente presso il Ministero della Giustizia;
- procedere alla contestazione delle violazioni degli obblighi e delle norme di autodisciplina contenute nel presente Regolamento al Gestore/Liquidatore;
- nominare gli eventuali ausiliari del gestore su richiesta dello stesso.

Articolo 6 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un numero congruo di dipendenti dell'Amministrazione Provinciale e svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi. La Segreteria, in particolare cura, sotto la direzione del Referente:

- il "Registro del Procedimento di Composizione della Crisi": trattasi nello specifico di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- il "Registro dei Gestori della Crisi": trattasi nello specifico di un registro, anche informatico, contenente l'elenco dei Gestori della crisi;
- il "Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi" comunicando al Referente ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina di cui è a conoscenza.

La segreteria inoltre:

- verifica la *sussistenza formale* dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
- effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione;
- verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento degli acconti e dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Provincia di Biella, da due consiglieri provinciali scelti dal Presidente e da due professionisti nominati su indicazione degli ordini professionali degli avvocati, dei notai e dei dottori commercialisti. Tutti i componenti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale e possono essere prorogati nell'incarico una sola volta.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Organismo; egli ha il compito di curare l'iscrizione dell'Organismo nell'apposito Registro presso il Ministero della Giustizia nonché tutti i rapporti successivi con il Ministero medesimo.

Il Consiglio Direttivo:

- gestisce, tramite gli uffici finanziari della Provincia di Biella, la contabilità dell'Organismo e predispone annualmente un rendiconto contabile finanziario della gestione entro il 30 gennaio;
- determina, all'inizio di ogni anno solare, l'importo dell'indennità dovuta dal debitore a titolo di fondo spese.

Articolo 8 – GESTIONE CONTABILE

L'Organismo non è dotato di autonomia patrimoniale: i costi di gestione, gli incassi e le uscite, ivi compresi i compensi ai singoli Gestori, sono gestiti dalla Provincia di Biella tramite il dipendente all'uopo individuato e confluiscono nel bilancio della Provincia.

Articolo 9 – IL GESTORE DELLA CRISI

Possono iscriversi nel registro dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento tutti gli avvocati i notai ed i dottori commercialisti iscritti nei rispettivi ordini professionali che esercitano la professione nel territorio della Provincia di Biella, che siano in possesso dei requisiti professionali e di onorabilità dettati dall'art. 4 D.M. 202/2014 e che siano iscritti all'Albo da almeno 5 anni.

Il venire meno di uno o più di tali requisiti comporta la cancellazione del professionista dal registro.

Ai fini della nomina in qualità di Gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Il Gestore della crisi/Liquidatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (All. A) garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico il Gestore della crisi incaricato dal Referente deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Referente di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c. 1 c.p.c., nonché comunicare qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità ed imparzialità; parimenti dovrà comunicare al Referente qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

Il debitore può rivolgere al Referente richiesta motivata di sostituzione del Gestore ovvero proporre domanda di ricusazione nei casi previsti dall'art. 51, c. 1, c.p.c.

Costituisce motivo di incompatibilità la presenza nello studio del Gestore di professionisti che risultino essere o essere stati difensori o consulenti del debitore nel corso degli ultimi due anni ovvero siano legati a quest'ultimo da vincoli di coniugio, di affinità o di parentela entro il quarto grado.

Il Gestore non potrà svolgere nei due anni successivi al completamento dell'incarico funzioni di difensore, consulente e/o arbitro di parte per il debitore.

Il Gestore deve eseguire personalmente la prestazione, curando il buon andamento della procedura; nello svolgimento dell'incarico affidatogli può compiere tutti gli atti previsti dalla legge, dal D.M. 202/2014 e dal presente regolamento ed è autorizzato a rivolgere direttamente qualsiasi istanza o richiesta al Tribunale competente e ad enti pubblici e/o privati, nonché all'anagrafe tributaria ed alle altre banche dati pubbliche e/o private.

L'incarico conferito al Gestore è strettamente personale.

Nell'espletamento dell'incarico il Gestore può chiedere al Referente l'assistenza di un Ausiliario nei casi in cui sia ritenuto necessario per lo svolgimento di attività che richiedano particolari competenze tecniche o per il numero particolarmente elevato delle incombenze richieste o per particolare urgenza.

L'Ausiliario è nominato dal Referente e deve sottoscrivere dichiarazione di indipendenza, neutralità ed imparzialità e di assenza di motivi di incompatibilità.

Articolo 10 – INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

Il Referente e i componenti del Consiglio Direttivo non possono essere iscritti nell'elenco dei Gestori della crisi e non possono essere nominati Gestori/Liquidatori per tutta la durata del loro incarico.

Non possono essere nominati Gestori e se nominati decadono coloro che:

- a) sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- b) si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. o che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda da parte del debitore attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore medesimo ovvero partecipato agli organi di amministrazione e/o di controllo dello stesso.

Articolo 11 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le informazioni oggetto del procedimento di composizione della crisi sono coperte da riservatezza. Gli Organi dell'OCC non possono divulgare e/o diffondere e/o comunicare a terzi dati, fatti ed informazioni appresi in occasione procedimento di composizione della crisi e/o di liquidazione del patrimonio. Restano salve le regole circa le comunicazioni e pubblicazione obbligatorie previste

dagli artt. 67 ss. del D. Lgs. n. 14/2019 (Codice della Crisi d'Impresa), dalla L. 3/2012 ("Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento") e dal D.M. 202/2014 ("Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento"), in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni.

I dati personali devono essere trattati dall'Organismo ai soli fini della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e, comunque, nel rispetto dei principi e delle disposizioni sancite dal Regolamento n.679/2016/UE ("Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" – *GDPR*) e dal D. Lgs. 196/2003, modificato dal d. Lgs. 101/2018 ("Codice Privacy").

Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla L. 3/2012 e dal D.M. 202/2014, l'Organismo, oltre a quanto disposto dal presente regolamento, può accedere, tramite il Gestore e previa autorizzazione del giudice, ai dati ed alle informazioni contenute nell'anagrafe tributaria (compresa la sezione prevista dall'art. 7, VI co. D.P.R. 29/9/1973 n. 605), nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'art. 30-ter, II co. D. Lgs. 13/8/2010 n. 141, così come previsto dall'art. 15, comma 10, D.M. 202/2014.

La Provincia di Biella, in quanto titolare del trattamento dei dati personali, deve rispettare i seguenti doveri: integrare il registro delle attività di trattamento ex art. 30 *GDPR* con l'attività svolta dall'Organismo di Composizione della Crisi; fornire ai soggetti interessati apposita informativa ai sensi dell'art. 13 *GDPR*; designare, autorizzare ed istruire al corretto trattamento dei dati – ex art. 29 *GDPR* e dell'art. 2-*quaterdecies* Codice Privacy - le persone che, sotto la sua autorità, svolgono compiti e funzioni connesse alla composizione della crisi; adottare, in generale, tutte le più idonee misure di sicurezza volte a tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali.

Articolo 12 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI ED ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo e verranno concordati di volta in volta con il debitore.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del decreto n. 202/2014.

L'incontro preliminare presso la Segreteria amministrativa, per valutare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, è gratuito.

Nel momento in cui, a seguito di un'attenta disamina sulla fattibilità della pratica, il Referente avrà nominato il Gestore della crisi, il debitore istante dovrà versare all'Organismo, a mezzo bonifico bancario, un acconto sul compenso complessivo, che sarà determinato sulla base dei parametri precedenti ed avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

L'importo di tale acconto sarà determinato all'inizio di ogni anno solare dal Consiglio Direttivo; per il primo anno detto importo è stabilito in € 200,00 (euro duecento/00), comprensivo delle spese vive.

Tale acconto è dovuto anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

Il debitore, a seguito del pagamento dell'acconto, dovrà trasmettere alla Segreteria dell'Organismo la ricevuta del bonifico effettuato.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012.

Gli acconti ed il saldo del compenso (con esclusione delle spese non imponibili) saranno così ripartiti:

-il 75% in favore del Gestore della crisi;

-il 10 % in favore del Referente;

-il restante 15% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Oltre al compenso, il debitore è tenuto al rimborso di tutte le anticipazioni e le spese effettivamente sostenute e documentate, fra le quali sono compresi gli onorari degli eventuali ausiliari (quali periti, consulenti tecnici e simili).

Il compenso è dovuto in ogni caso, indipendentemente dall'esito delle attività previste dal capo II, sezioni I e II, L. 3/2012 ed effettivamente svolte.

Per la procedura di esdebitazione del debitore incapiente disciplinata dall'art. 14-quaterdecies L. 3/2012, introdotto dalla L. n. 176/2020, il compenso dovuto all'Organismo è ridotto della metà, fermo restando il diritto al rimborso delle spese amministrative e della procedura.

Articolo 13 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la Responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

Articolo 14 – CANCELLAZIONE

Il Responsabile dell'Organismo potrà richiedere in qualsiasi momento e senza spese e oneri la cancellazione dalla Sezione B del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia, con un preavviso non inferiore al termine di novanta giorni e in ogni caso tale da garantire ai Gestori della crisi di portare a termine gli incarichi assegnati prima della comunicazione del Responsabile di cancellarsi dal suddetto registro.

Il Gestore della crisi potrà richiedere al Referente, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi tenuto presso l'Organismo, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a novanta giorni, con l'impegno di portare a termine gli incarichi assegnati in data antecedente alla richiesta di cancellazione.

ALLEGATO A

NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'O.C.C. DELLA PROVINCIA DI BIELLA.

Il presente Regolamento dispone, ai sensi dell'art 10, comma 5, D.M. 202/2014, le norme di comportamento a cui devono attenersi tutti coloro che svolgono il ruolo di professionista incaricato nell'ambito dell'Organismo di Composizione della crisi istituito presso la Provincia di Biella.

1. Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione nel rispetto del presente regolamento e dei criteri minimi di cui al D.M. Giustizia 202/2014. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato per la gestione dell'incarico.

2. Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

3. Il professionista incaricato deve sempre agire, e mostrare di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni nel caso in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

4. Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

5. Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito. Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore/consumatore non dovrà essere rivelata, salvo il caso in cui riguardi fatti contrari alla legge.

6. E' fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

7. Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge. La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta l'applicazione delle sanzioni previste nell'allegato B, fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza di tali violazioni.

ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE — CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni non inferiore a giorni otto inviata al professionista dal Referente, sentito l'interessato, procederà alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione o cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo della Provincia di Biella.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Sospensione dall'elenco dei Gestori della crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi è irrogata al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del debitore. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del Referente e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei; al termine di tale periodo il procedimento disciplinare si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente consiglio dell'ordine professionale di appartenenza per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione dagli incarichi affidati del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.